COSTITUZIONE DELL'ENTE « MUTUALITA' FASCISTA - ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI»

Art. 26

Il direttore generale dell'Istituto e' nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le finanze ed il tesoro, sentito il Consiglio direttivo dell'Istituto.

Egli e' a capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Istituto ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente decreto, dal regolamento, dal presidente, dal Consiglio direttivo, dal Comitato esecutivo e dai Comitati di sezione.

Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo e riferisce annualmente in sede di consuntivo, sull'andamento della gestione dell'Istituto.

Nel regolamento per il personale previsto dall'art. 17, n. 3, saranno stabilite le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale ed il suo trattamento economico a qualsiasi titolo.

Versione in vigore dal 15 giugno 1947, non più in vigore dal 1 giugno 1948 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente « Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori»
Estremi	Legge 11 gennaio 1943, n. 138
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-mutualita-fascista-istituto-per-l-assistenza/art-26/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it